

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

n. 76, del 27 febbraio 2002

VETERINARIO - Profilassi della malattia vescicolare dei suini. Zona di sorveglianza per focolaio insorto nel Comune di S. Felice a Cancellò (CE).

IL PRESIDENTE

omissis

ORDINA

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa sono dichiarati "zona di sorveglianza" per malattia vescicolare dei suini i territori dei Comuni di:

Acerra (NA), Airola (BN), Arienzo (CE), Arpaia (BN), Brusciano (NA), Caivano (NA), Camposano (NA), Caserta, Castello di Cisterna (NA), Durazzano (BN), Forchia (BN), Marcianise (CE), Mariglianella (NA), Marigliano (NA), Moiano (BN), Nola (NA), Roccarainola (NA), S. Agata dei Goti (BN), S. Marco Evangelista (CE), S. Nicola la Strada (CE), S. Vitaliano (NA), Valle di Maddaloni (CE).

Ai confini della zona di sorveglianza e sulle vie di accesso nei luoghi ritenuti più idonei, le Amministrazioni Comunali porranno tabelle ben visibili portanti la dicitura "zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini".

ARTICOLO 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza i Servizi Veterinari territorialmente competenti, provvederanno ad effettuare:

a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda nella zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato, in provenienza dalla singola azienda purchè:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

- sia stato effettuato 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

- un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della MVS sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto; tuttavia per quanto concerne i suini da macello, l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'Autorità competente;

- ciascun suino sia stato individualmente identificato;

- i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

d) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, o di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati sotto vigilanza del Servizio Veterinario.

ARTICOLO 3

Per quanto non specificatamente citato nella presente Ordinanza, si rimanda a quanto previsto dall'art. 11, come modificato dal punto 8 dell'allegato 2, del D.P.R. 362/96.

ARTICOLO 4

I Sindaci dei Comuni, i Servizi Veterinari dell'ASL della Regione, gli Agenti della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che stante l'urgenza di adottare i provvedimenti per evitare la diffusione della MVS, è dichiarata immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul BURC. I trasgressori sono puniti a norma di legge.

27 febbraio 2002

p. il Presidente
l'Assessore alla Sanità
Rosalba Tufano